



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

Prot. n. 0002988 del 08/05/2020

All'on.le Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli
Uffici speciali regionali

e, p.c. Ai Sigg. Referenti delle Conferenze

Ai Sigg. Referenti delle Commissioni

(loro indirizzi di posta elettronica)

Oggetto: report della seduta della Conferenza Unificata del 7 maggio 2020, svoltasi in collegamento in modalità di videoconferenza, dalla sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli affari regionali e le autonomie- Roma.

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro Boccia, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di Piano Generale di Censimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura

Lo schema di Piano Generale di Censimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura, è stato approvato dal Consiglio dell'Istat nella seduta del 13 dicembre 2019, ai fini del conseguimento dell'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'Istat, nel mese di ottobre 2020, dovrà avviare il 7° Censimento generale dell'Agricoltura, ultimo ad essere svolto con periodicità decennale poiché, ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'anno 2021, sarà tenuto ad effettuare il Censimento permanente dell'Agricoltura, con lo scopo di produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale. Tale nuovo censimento prevede un modello organizzativo caratterizzato, per la prima volta, dal



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

coinvolgimento di tutti i principali attori del settore (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regioni e Province autonome, AGEA e Centri di Assistenza Agricola), ognuno con un proprio ruolo e con delle specifiche funzioni. Il Documento in esame, incluso nel Programma Statistico Nazionale per il triennio di programmazione 2020-2022, si compone dei seguenti punti:

1. Finalità del Piano generale di censimento;
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'Agricoltura;
3. Caratteristiche tecniche della rilevazione;
4. Aspetti finanziari;
5. Obblighi di risposta e sanzioni;
6. Trattamento dei dati;
7. Comunicazione e diffusione dei dati.

L'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione che, nelle Commissioni tecniche regionali, siano previsti anche rappresentanti degli enti locali del territorio regionale di riferimento.

Le Regioni, hanno espresso l'avviso favorevole sull'ultima stesura del provvedimento che tiene conto delle proposte di modifica e le integrazioni al testo richieste a livello tecnico.

La Conferenza sancisce l'intesa

2. Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (Istat), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l' ANCT e l'UPI per il rafforzamento della qualità dell'informazione statistica ufficiale

Con il Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (Istat), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI per il rafforzamento della qualità dell'informazione statistica ufficiale, l'Istat, le Regioni, i Comuni e le Province, intendono sviluppare la qualità dell'informazione statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti attraverso collaborazioni territoriali promosse dall'Istat, dalle Regioni e le Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, con la collaborazione dell'Usci, del Cuspi e del Cisis (le organizzazioni che si occupano di statistica rispettivamente per l'ANCI, l'UPI e le Regioni), attraverso appositi programmi di lavoro annuali o pluriennali definiti e concordati mediante Tavoli tecnici regionali la cui composizione sarà indicata dalle Linee di indirizzo che costituiscono parte integrante del Protocollo e di cui le Parti si dovranno avvalere.

La Conferenza approva il Protocollo d'intesa



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

3.Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei rappresentanti delle Regioni nella Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190

La Cabina di Regia, istituita ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 25 febbraio 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituisce, per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Città metropolitane, per la definizione dei tempi di attuazione e le modalità di monitoraggio, nonché l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analogia articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale.

La Cabina di Regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi, imprimerne l'accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le politiche governative per la coesione territoriale. In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi delle risorse, la Cabina di Regia formula indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della realizzazione tempestiva degli investimenti.

La Cabina di Regia opera anche sui Programmi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

E' composta dall'Autorità politica per la coesione, che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un Presidente di Città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della Conferenza), di cui – secondo la classificazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020:

- a) due rappresentanti delle Regioni “meno sviluppate e in transizione”;
- b) un rappresentante delle Regioni “più sviluppate”.

Al riguardo, la Conferenza aveva già parzialmente acquisito le designazioni (quella dell'ANCI e quella delle Regioni “più sviluppate”)

La Conferenza ha acquisito tutte le seguenti designazioni:

Per le Regioni “più sviluppate”: Componente effettivo: Avv. Donatella Tesei– Presidente della Regione UMBRIA (affiancata dall'Avv. Jole Santelli – Presidente della Regione CALABRIA) e Componente supplente: - Dott. Alberto Cirio – Presidente della Regione PIEMONTE



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Unità Operativa Servizio 2
“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Regioni “meno sviluppate e in transizione”: Componenti effettivi: Dott. Marco Marsilio – Presidente della Regione ABRUZZO e Dott. Vincenzo De Luca – Presidente della Regione CAMPANIA e Componente supplente: **Prof. Avv. Gaetano Armao – Vice Presidente della Regione SICILIANA**

Per l'ANCI, l'Ing. Antonio Decaro, Presidente dell'ANCI e Presidente della città metropolitana di Bari,

4.Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il provvedimento mira a garantire l'adozione di misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra le quali, ambito ed oggetto delle misure di contenimento, limitazioni della libertà di circolazione e della percorribilità di strade e spazi aperti, previsione di quarantene anche precauzionali, limitazioni di manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche, sospensione di attività educative, scolastiche, professionali e accademiche, riduzione di collegamenti e trasporti pubblici. Tra le misure adottabili sono incluse quelle di sospensione o di limitazione dell'accesso ai luoghi di cultura, limitazione della presenza del personale negli uffici, limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per la selezione del personale, possibilità di restrizioni ad attività commerciali ed imprenditoriali.

Le Regioni hanno presentato un documento contenente osservazioni e proposte emendative, in ordine ai rapporti tra DPCM e Ordinanze dei Presidenti di Regione, il coinvolgimento dei Presidenti di Regione nell'adozione dei DPCM, i poteri dei Presidenti di Regione nella disciplina delle emergenze e le sanzioni, condizionando l'espressione del parere favorevole al loro accoglimento (All. P4).

La Conferenza esprime parere favorevole

5.Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto Ministro per le pari opportunità e la famiglia concernente il riparto delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2020

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”. L'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

come modificato dall'art. 1, comma 482, e successive modificazioni, stabilisce che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ripartisce gli stanziamenti del suddetto Fondo con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata. Lo schema di decreto in esame stabilisce che le risorse disponibili sul “Fondo per le politiche della famiglia” per l'anno 2020, ammontanti complessivamente ad euro 59.419.100,00, sono destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali e precisamente euro 47.419.100,00 da destinare ad interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale ed euro 12.000.000,00 per le attività di competenza regionale e degli enti locali, ripartiti tra ciascuna Regione e Provincia autonoma, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali.

Al riguardo, il provvedimento propone che le risorse siano destinate, in continuità a quanto avviato con il riparto dell'anno 2019, ad interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale o ad interventi di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del COVID-19.

Si evidenzia come si sia assistito ad un'importante decurtazione del Fondo. Lo scorso anno infatti le risorse ammontavano complessivamente a 94 milioni di euro, di cui 15 milioni per le Regioni e gli Enti locali e 79 milioni di competenza statale.

La Conferenza sancisce l'intesa (la Regione Lombardia era assente all'espressione dell'intesa)

6.Intesa, ai sensi della Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, come modificata dalla Delibera n. 55 del 24 luglio 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione del riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 e 21 agosto 2017 e di definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e delle modalità attuative e di monitoraggio

La Conferenza sancisce l'intesa

7.Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo schema di Linee guida per la normalizzazione dei dati statistici dei servizi erogati dai gestori PEC, dai conservatori e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati

Con le Linee guida, emanate ai sensi del CAD, AGID standardizza e semplifica i dati statistici che i soggetti erogatori di servizi PEC e di conservazione di Servizi fiduciari qualificati (QTSP) sono tenuti a trasmettere alla stessa AGID.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

I tracciati tecnici dei dati statistici saranno pubblicati sul sito di AGID dopo l'adozione definitiva delle presenti Linee Guida contenenti tutte le specifiche relative ai formati tecnici a cui attenersi e che sono così suddivisi: 1. TR.1 Tracciato dati statistici servizi PEC; 2. TR.2 Tracciato dati statistici indisponibilità servizi PEC; 3. TR.3 Servizio Conservazione documentale; 4. TR.4 Servizi fiduciari qualificati (QTSP).

La Conferenza esprime parere favorevole sul nuovo testo delle Linee Guida che inserisce al TR.01 i seguenti campi: P.01.7 Nr. “ricevute di consegna” mandate dal Gestore al mittente (nr. complessivo nel periodo) e P.01.8 Nr. “Avvisi di mancata consegna” mandati dal Gestore al mittente (nr. complessivo nel periodo).

8.Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno all'"Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale", istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. L'Osservatorio - costituito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le Regioni n. 325 del 25 novembre 2011 - è composto da un comitato che ha natura paritetica tra il livello statale e il livello regionale e locale. I componenti permanenti sono undici rappresentanti delle Amministrazioni centrali e undici rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui sei indicati dalle Regioni, tre dall'ANCI e due dall'UPI. Le designazioni di competenza della Conferenza Unificata sono state acquisite nella Seduta del 19 gennaio 2012. Per la Regione Lombardia era stato indicato il nominativo della dott.ssa Marta Capatti quale componente supplente. La stessa Regione Lombardia ha però richiesto di sostituire la dott.ssa Marta Capatti, alla quale è stato attribuito altro incarico, con il dott. Enrico Rizzo, funzionario titolare di posizione organizzativa presso la Direzione Generale infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia.

La Conferenza ha acquisito la designazione

9.Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente Formazione e



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)

Il provvedimento ha la finalità di fornire alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, le indicazioni ai fini della formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti, competenti a coordinare e gestire la totalità delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi.

La Conferenza sancisce l'intesa

10.Intesa ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sullo schema di decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante: Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento dei progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2019-2021

Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, prevede, in particolare, agli articoli 33 e 34 che il volontariato organizzato debba essere iscritto in appositi elenchi; riconosce nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. L'articolo 37, comma 2, prevede che le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri.

La Conferenza sancisce l'intesa

11.Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Sistema di allertamento It-Alert di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32"

L'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 ha apportato delle modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *ee-quinques* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, con lo scopo di garantire l'introduzione di un unico sistema di allertamento, secondo criteri di uniformità ed efficacia sull'intero territorio nazionale, destinato all'informazione di emergenza di tutti gli individui presenti in una determinata area geografica, interessata da una situazione emergenziale o da suoi precursori.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

La Conferenza esprime parere favorevole

12. Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di ordinanza recante “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Lo schema di ordinanza non ripartisce nuove risorse, ma ottimizza le azioni in materia di prevenzione del rischio sismico previste dalle ordinanze attuative 3907/2010/, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018.

La Conferenza esprime parere favorevole

13. Parere ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Con il provvedimento si disciplinano le operazioni di chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e l'avvio di quello 2020-2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria. Il disegno di legge,

L'ANCI ha proposto una modifica al testo in esame.

Le Regioni hanno consegnato un documento contenente proposte di emendamento e di inserimento di articoli aggiuntivi al disegno di legge.

La Conferenza esprime parere favorevole

14. Designazione, in sostituzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 24, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76

Il Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici” è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, esprime pareri sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali, sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Unità Operativa Servizio 2
“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Le Regioni hanno comunicato il nominativo dell'Avv. Silvia Pellegrini della Regione Puglia.

La Conferenza acquisisce la designazione

15. Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di due rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il Consiglio svolge compiti di consulenza e supporto al Mibact nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

Le Regioni hanno comunicato il nominativo del Dott. Filippo Nalon della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Conferenza rinvia la trattazione del punto per l'acquisizione del secondo nominativo

16. Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 281/1997 sull'emergenza COVID-19: "Attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020"

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare, l'art. 2, comma 11, prevede che per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio devono essere comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 dello stesso decreto, e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento. In attuazione della predetta disposizione il Ministero della salute con decreto del 30 aprile



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2020) ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui al suddetto allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

La Conferenza prende atto dell’informativa

Le Regioni evidenziano comunque che permangono perplessità sulla scelta degli indicatori e chiedono di procedere in tempi rapidi ad un confronto con il Ministro della Salute anche al fine di una eventuale revisione dei contenuti del provvedimento emanato.

La connessione in videoconferenza ha avuto dei problemi tecnici, legati al numero insufficiente di collegamenti previsti, rispetto a quello effettivamente necessario per permettere la partecipazione di tutte le personalità politiche, componenti di diritto dell’Organo

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Cappelletti¹

¹ Originale agli atti dell’Ufficio



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

All. P4

**POSIZIONE SUL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE:
“MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni formulate.

Il dl 19/2020 rappresenta la base giuridica del potere di ordinanza regionale di carattere contingibile e urgente, nell’ambito specifico della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da coronavirus, che fissa i limiti, gli ambiti di intervento, le finalità del potere relativo, i tempi di durata dei provvedimenti.

In particolare, in relazione al presupposto emergenziale dell’epidemia le Regioni possono emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia tutela della sanità pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’art. 1, co. 2 del decreto, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive”. Sul punto si ritiene opportuno rilevare che tale formulazione può generare problemi interpretativi ed eventuali contenziosi.

Se la ratio del decreto-legge n. 19/2020 è quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all’adozione delle misure sistematizzate dall’articolo 1, comma 2, il sistema previsto non è, tuttavia, di semplice attuazione nonostante il previsto coinvolgimento, anche preventivo, delle regioni, se non altro poiché richiede che la leale collaborazione sia praticata al massimo grado possibile e, soprattutto, con tempistiche particolarmente accelerate.

Non vi è dubbio che l’art. 2 del d. l., individui quale strumento principale di adozione il DPCM, sebbene proprio il primo decreto del Presidente dei Ministri adottato all’indomani dell’entrata in vigore di questa norma, abbia avuto bisogno di essere completato con un successivo decreto del Ministro della Salute. Ciò, sia per superare il problema del termine di efficacia – allineato per tutti al 13 aprile – sia per conservare la vigenza delle misure differenziate adottate nel frattempo dalle regioni. Nella situazione non lineare creatasi all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, alcune regioni hanno ritenuto di prorogare fino al 13 aprile con proprie ordinanze di contenuto sostanzialmente delle precedenti oramai scadute o in via di decadenza, l’efficacia delle misure ivi previste; altre, hanno preferito percorrere la strada dell’adozione di un decreto del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione.

Il rischio di una conflittualità decisionale è dunque ancora di forte attualità, posto che, come si è visto, tutte le soluzioni cui sino è fino ad ora fatto ricorso mostrano inevitabilmente profili di criticità.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

Ciò premesso, posto che le Regioni possono prevedere misure più restrittive nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, andrebbe definito meglio il rapporto tra queste due fonti: in particolare, se sia sufficiente l'intervento di un nuovo DPCM, successivo alle misure regionali, affinché queste vengano meno, anche qualora nulla disponga in merito la fonte statale sopravvenuta, oppure se le posteriori previsioni governative prevalgano soltanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse.

Si osserva, poi, con riferimento alle competenze dei Presidenti delle regioni, una forte compressione del potere di disciplina delle emergenze, anche per porzioni molto limitate di territorio, ove la località degli interessi difficilmente può essere adeguatamente conosciuta a livello centrale e conseguentemente affrontata con decisioni governative.

Soprattutto sui poteri delle regioni occorre che si determini quanto prima un assetto dei poteri da conservare in capo alle loro autorità sanitarie che sia certo, chiaro, definito e che possa garantire in maniera ragionevole i loro poteri costituzionali in materia di tutela della salute, pur nel contesto della dichiarata emergenza sanitaria regionale.

La ricerca di un adeguato equilibrio tra i poteri di ordinanza posti in capo ai Presidenti delle giunte regionali quali autorità preposti alla tutela della salute pubblica, e i necessari poteri di coordinamento statale costituisce senz'altro la via maestra per affrontare con la necessaria chiarezza gli ulteriori periodi di crisi sanitaria nazionale che si profilano.

Sul punto si sottolinea, in particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 1, che con DPCM potranno essere disposte misure su singole parti del territorio nazionale, quindi anche su tutti o parte dei territori di una singola regione, pur senza specifica proposta del suo Presidente, ma, semplicemente “sentito” lo stesso, nell'ambito del procedimento descritto dall'art. 2 comma 1. Al riguardo si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento del Presidente della Regione anche attraverso l'istituenda Cabina di regia per la gestione dell'emergenza.

Tale compressione del potere di disciplina delle emergenze, si realizza anche con la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3, che recita “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”. Verrebbero, pertanto, compressi, sia pure nell'ambito di un contesto emergenziale e con durata temporale definita, i poteri espressamente riconosciuti in capo alle Regioni, di cui all'art. 32 terzo comma della L. 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e all'art. 117 della D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.

Tuttavia, la ratio della norma sembra, piuttosto, quella di razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e Regioni limitatamente all'adozione delle misure sistematizzate dall'articolo 1, comma 2, rispetto alle quali si è rilevata l'esigenza di una maggiore uniformità di comportamento e di un coordinamento nazionale.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Si chiede, quindi, che vengano chiariti quali DPCM abbiano potere preclusivo rispetto alle ordinanze regionali e che venga adottata una disposizione di chiarimento della portata dell'articolo 3, comma 3, del d.l. 19/2020, che potrebbe essere formulata in questo senso:

“Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza COVID-19 mediante l'adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all'articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.”

Atteso quanto sopra, in relazione agli articoli 2, 3 e 4 del decreto, si propongono gli emendamenti sotto riportati in grassetto:

ART. 2

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. **Il Presidente del Consiglio assume, entro 48 ore dal ricevimento della proposta di cui al secondo periodo del presente comma, le determinazioni di competenza, accogliendo la proposta medesima o, dandone atto motivatamente, respingendola in tutto o in parte.**

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: con la proposta in questione si intende dare certezza sia in ordine ai termini per le determinazioni della PCM sia in relazione all'esplicitazione delle motivazioni di eventuali scostamenti rispetto al recepimento delle proposte regionali.

ART. 3

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, **e con efficacia limitata fino a tale momento**, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso **o in presenza dell'urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso**, possono introdurre ulteriori misure, **ulteriormente anche più restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

*“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”*

incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. **In caso di successiva adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, le misure regionali di cui al precedente periodo restano efficaci, purché non siano in contrasto rispetto ai contenuti del o dei decreti sopravvenuti. In ogni caso le misure regionali restano efficaci per la medesima durata dei decreti di cui al primo periodo.**

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: l'espunzione dell'espressione “con efficacia limitata fino a tale momento” si correla all'inserimento del penultimo periodo evidenziato: la finalità di tali emendamenti risiede nell'evitare che le ordinanze regionali per il solo fatto che viene assunto un DPCM decadano ma che possano mantenere la loro validità purché non siano in contrasto con i provvedimenti statali. Ciò al fine di salvaguardare misure specifiche a livello territoriale che potrebbero non avere adeguata rilevanza in un provvedimento nazionale. La seconda proposta amplia la possibilità di adottare provvedimenti per le Regioni purché giustificate dall'urgente necessità di porre in essere differenti azioni di prevenzione e gestione della situazione epidemiologica, adeguate e proporzionate al suo evolversi nel territorio regionale o in parte di esso.

Si vuole inoltre rendere più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi, consentire che comunque le misure statali e regionali abbiano lo stesso termine di efficacia.

ART. 3

Aggiungere il seguente comma 4:

4. Resta salva la facoltà dei Presidenti di Regione di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza COVID-19 mediante l'adozione di misure organizzative straordinarie del Sistema socio-sanitario regionale o disposizioni eccezionali che regolino, al di fuori dei contenuti di cui all'articolo 1, comma, 2 del decreto, attività di competenza regionale.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: come riportato in premessa, con la proposta in questione si chiarirebbe i rapporti fra le norme statali e il potere di ordinanza regionale nell'esercizio delle competenze straordinarie tipiche del Presidente di Regione.



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Unità Operativa Servizio 2

“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

ART. 4

Al comma 2, si propone di aggiungere, alla fine del periodo, la seguente frase: **"da eseguirsi dopo che sia stato revocato il provvedimento di limitazione o sospensione delle attività di cui all'art. 1.2 lett. i), m), p), u), v), z) e aa) terminata l'emergenza epidemiologica da COVID 19"**.

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA: sembra che si confonda la sanzione accessoria con l'esecuzione del provvedimento di chiusura per ragioni di prevenzione sanitaria (disciplinata dal dpcm): la sanzione accessoria si aggiunge per punire, non è l'esecuzione cautelare del provvedimento inibitorio dell'attività.

Conseguentemente, si propone di eliminare l'ultimo periodo del comma 4 in cui si dispone *"Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione"*, in quanto quella chiusura non è altro che l'applicazione della misura urgente per evitare la diffusione di COVID 19 ai sensi dell'art.1.

In alternativa, si propone di introdurre la precisazione all'inizio del periodo *"In caso di irrogazione definitiva della sanzione principale, il periodo di chiusura provvisoria non e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria"*.

Infine si chiede di chiarire:

1) come si concili il dettato dell'art 87 del DL n.18/2020, laddove dispone che fino alla fine dello stato di emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, con la previsione dell'art.1, comma 2 lett. s) del decreto legge e, quindi, se lo smart working debba essere di volta in volta "autorizzato" con specifico DPCM.

2) Dall'esame letterale dell'art.1, comma 2, lett. s), le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali devono essere garantiti "prioritariamente mediante il ricorso al lavoro agile". Concetto, questo, che sembra essere in contrasto con il principio sinora espresso (v. anche il citato art.87) per cui la presenza in ufficio è connessa alle attività indifferibili.

Roma, 8 aprile 2020